

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Avente ad oggetto l'Affidamento della fornitura di n. 3.700 lettini prendisole per l'arenile di Lignano Sabbiadoro per l'anno 2017, con consegna entro il 15/04/2017.

CIG: 68967176E8

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il presente affidamento ha ad oggetto la fornitura di n. 3.700 lettini prendisole per l'arenile di Lignano Sabbiadoro, con le specifiche di seguito elencate:

- Periodo durante il quale dovrà avvenire la fornitura: dal 1° gennaio al 15 aprile 2017;
- I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati nel magazzino della Società, sito in Lignano Sabbiadoro, Via Lovato 13, nella quantità richiesta e entro la data del 15/04/2017;
- Il trasporto e la consegna dei prodotti in questione dovranno essere effettuati in conformità alle normative vigenti in materia. Le spese di imballaggio, trasporto e di tutti gli accessori necessari devono intendersi ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara;

Descrizione tecnica

	Prodotto Richiesto	Quantità
	Lettino spiaggia in alluminio a minimo 3 posizioni senza staffe con tettuccio parasole	Pezzi: 3.700 entro il 15 aprile 2017
Scheda tecnica Telaio: Alluminio anodizzato a 20 micron in classe 20; accessori nylon di 1° scelta; accessori in acciaio inox 316 aisi; lunghezza minima cm. 180; larghezza minima cm. 70; altezza della seduta cm. 35/40; peso circa kg.10,00; garanzia 10 anni. Scheda tecnica Tessuto:		



Tessuto traforato con ordito con anima in poliestere ad alta tenacità ricoperto in PVC termosaldato, peso prodotto circa 850/900 gr. al m2; garanzia certificata del tessuto di durata e scolorimento minimo 5 anni. Tinta unita color ecrù.

- Attesa l'impossibilità di accertare la conformità dei prodotti forniti dall'affidataria al momento della consegna, la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA si riserva di formulare eventuali contestazioni relative ai prodotti ricevuti successivamente alla consegna, entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta dei vizi e difetti o mancanza di conformità.

In questi casi la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA potrà richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo della fornitura.

La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei da parte di questa Società la quale si riserva di effettuare i controlli sulla merce consegnata sia relativamente alla qualità (tramite propri operatori dalla medesima delegati) sia relativamente alla quantità.

- La Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA si riserva di acquistare da altri fornitori i prodotti non consegnati tempestivamente o contestati o prodotti non disponibili al momento della richiesta di fornitura.

ARTICOLO 2

IMPORTO DELL'APPALTO e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo dell'appalto si presume ammontante ad € 320.000,00 (Euro Trecentoventimila/00) oltre I.V.A.; Si informa che gli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono pari a zero.

Il CIG che identifica la presente procedura è il seguente CIG: 68967176E8.

Il luogo di esecuzione del servizio è il magazzino della Società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., sito in Via Lovato, 13 di Lignano Sabbiadoro.



L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, in quanto l'odierna fornitura dei beni presenta caratteristiche standardizzate e descritte dettagliatamente nella scheda tecnica di cui innanzi, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante percentuale di ribasso assoluto sull'importo posto a base di gara.

L'azienda aggiudicataria si dovrà obbligare al ritiro, entro il 15/04/2017, presso il magazzino della Società, sito in Via Lovato 13 a Lignano Sabbiadoro, di n. 3.874 lettini usati, senza tettuccio, di proprietà della Lignano Sabbiadoro Gestioni, corrispondendo il prezzo di € 18,00 (diciotto/00) oltre I.V.A. per ciascuno dei 2.979 lettini integri e € 14,00 (quattordici/00) per ciascuno degli 895 lettini da ritelare.

- Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;
- La Società si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara.
- Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, condizionate, o offerte parziali.

ARTICOLO 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016.

In particolare i concorrenti devono essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto.

I concorrenti devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali:

- Requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad €. 320.000,00 IVA esclusa (euro trecentoventimila/00 IVA esclusa), come richiesto nel Disciplinare di gara; ciò al fine di individuare un soggetto economicamente solido ed in grado di assolvere ad una corretta ed efficace fornitura dei beni oggetto del presente affidamento.



- Dichiarazione concernente la descrizione tecnica del prodotto richiesto - di qualità non inferiore a quella indicata in precedenza all'articolo 1 - corredata da campioni, fotografie o depliant dei lettini da fornire.

In caso di RTI e/o Consorzi, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovrà essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento e/o Consorzio, in osservanza a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

ARTICOLO 4

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FORNITURA

La Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA si riserva la facoltà di ammettere variazioni al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto e potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Alla scadenza naturale del contratto, il medesimo si riterrà automaticamente risolto senza la necessità di alcuna comunicazione, ovvero in caso di completamento della forniture di n. 3.700, qualora la stessa avvenga prima del 15/04/2017.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente.

La Società si riserva la facoltà di sospendere il procedimento e/o di non addivenire all'individuazione della ditta contraente, sia nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa, sia nel caso in cui l'offerta non fosse ritenuta idonea o conveniente in relazione all'oggetto del contratto, a norma dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016.

In applicazione dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia



determinata, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati al comma 2 dell'articolo richiamato.

Non è ammessa la clausola arbitrale.

L'esito della procedura sarà portato a conoscenza dell'impresa affidataria e di quelle non affidatarie mediante apposita comunicazione per posta elettronica certificata (PEC).

ARTICOLO 5

VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Nel corso dell'esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato, la Società può chiedere, e l'aggiudicatario ha l'obbligo di accettare alle condizioni pattuite nel contratto, un aumento delle prestazioni richieste, oggetto dell'appalto fino alla concorrenza del 20% dell'ammontare originario del contratto.

La Società si riserva, nel corso dell'appalto, la facoltà di modificare, in base ad esigenze derivanti dalla riorganizzazione dei servizi, le modalità di esperimento della fornitura oggetto del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa sollevare alcuna obiezione, sempre che tale modifica venga comunicata allo stesso.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna a garantire la fornitura dei beni oggetto del presente affidamento entro il termine di giorni concordato al momento dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte della Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., garantendo altresì stabilità e continuità della fornitura in ogni circostanza, dato anche il carattere stagionale delle attività economiche cui le forniture sono destinate, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità.

ARTICOLO 7

VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONI

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SpA

Via Latisana, 44 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – Tel +39.0431.724033 – Fax +39.0431.721887 - info@lignanosabbiadoro.it - www.lignanosabbiadoro.it
Registro delle Imprese di Udine n. 02328640301 - P.Iva e C.F.: 02328640301 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.



L'aggiudicazione è subordinata all'accertamento presso gli enti preposti, sulla validità delle dichiarazioni presentate dall'Impresa aggiudicataria nonché sull'accertamento dei requisiti antimafia.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

ARTICOLO 8

STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è obbligato, a pena di esclusione:

a. a fornire, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, alla Società la documentazione necessaria alla stipula del contratto;



b. a costituire deposito cauzionale definitivo con le modalità dell'articolo precedente e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora lo stesso utilizzi il metodo della polizza fidejussoria, questa dovrà essere esigibile a semplice richiesta, senza obbligo di preventiva escussione.

Lo svincolo della cauzione avverrà solo dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura in oggetto;

c. a dar l'avvio alla fornitura entro il termine prescritto dal capitolato di appalto o dalla data indicata dalla Società;

d. ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale.

Accertato il possesso dei requisiti richiesti - la mancanza anche di uno solo degli stessi è motivo di esclusione - l'aggiudicatario sarà invitato a firmare il contratto d'appalto alla data e all'ora indicata dalla Società, pena decadenza dell'aggiudicazione.

Se l'aggiudicatario non si presenterà alla stipula del contratto alla data indicata, la Società potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto diviene efficace al momento della stipula, ma per garantire la continuità della fornitura, la Società potrà richiedere che l'inizio dell'appalto avvenga anche nelle more della sottoscrizione formale, fatta salvo la stipula del contratto quanto prima, secondo quanto stabilito dall'art. 32, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il contratto scadrà il 30/04/2017, salvo eventuale recesso motivato di una delle due parti da comunicarsi con raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 giorni e, comunque, al termine della fornitura del numero di lettini prendisole previsti in appalto.

Gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, indicati nella documentazione presentata e nell'offerta economica, dovranno essere rispettati per tutta la durata dell'appalto, salvo eventuali variazioni richieste dalla Società, dovute a cambiamenti dell'organizzazione della fornitura, a miglioramenti del servizio o a eventuali motivi di pubblico interesse sopravvenuti, che potranno determinare anche il recesso anticipato del contratto.

Tutte le variazioni saranno comunicate dalla Società all'aggiudicatario.



ARTICOLO 9

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo le ipotesi previste espressamente dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il ricorso al subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare la fornitura oggetto di Appalto in misura superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda subappaltare a terzi parte della fornitura, egli dovrà comunicarlo già in sede di Offerta, indicando obbligatoriamente la terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante all'affidamento di parte della fornitura a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. della buona esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore dovrà garantire che le imprese sub-affidatarie si impegnino ad osservare tutte le condizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 10

CONTESTAZIONI E PENALI

L'aggiudicatario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nell'esecuzione della fornitura e, in particolare:

- non completi la fornitura dei 3.700 lettini oggetto della presente procedura di gara entro il 15/04/2017;
- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità degli stessi;
- non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare. Qualunque reclamo rilevato dalla Società, addebitabile all'aggiudicatario, sarà ad esso contestato per iscritto.

L'aggiudicatario dovrà rispondere per iscritto, entro 10 giorni, adducendo le dovute giustificazioni.



Nessuna difficoltà o inconveniente può pregiudicare la regolarità dello svolgimento della fornitura. L'Impresa aggiudicataria, si dovrà impegnare a effettuare la fornitura presso la Società, nei quantitativi, modalità e tempistiche richiesti.

Qualora l'inadempimento di cui è caso si prolunghi per 30 (trenta) giorni naturali e continui, la Stazione Appaltante potrà considerare risolto il contratto stesso con ogni conseguenza di legge, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al bando di gara, fatta salva ogni richiesta di risarcimento danni.

Il mancato adempimento totale o parziale degli obblighi di cui ai precedenti articoli del presente capitolato, per qualsivoglia causa, non imputabile alla Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., legittima la Stazione Appaltante ad applicare nei confronti dell'Impresa aggiudicataria una penalità pari ad € 5,00 (euro cinque/00) per ogni giorno di ritardo per la mancata consegna di ogni singolo lettino fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi, potranno essere trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento, ovvero sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l'importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto, è facoltà della Società richiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione dei servizi e dal successivo affidamento ad altro soggetto.

Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme svolgimento della fornitura.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e nella Lettera d'Invito, si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicatario consentirà alla Società di risolvere il contratto dando comunicazioni all'aggiudicatario con lettera a.r. e preavviso di 30 gg.



Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- Sottoposizione dell'aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza;
- Cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto dall'Amministrazione;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;
- Perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento di fornitura di beni;
- Reiterate applicazioni di penalità, così come previsto dal precedente articolo.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto della Società di affidare a terzi la fornitura in danno dell'aggiudicatario.

A questo ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Società rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla competerà all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto la Società potrà scorrere progressivamente la graduatoria formatasi in sede di gara ai sensi dell'art. 110 del Dlgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 12

RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'AGGIUDICATARIO

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. può recedere dal



contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture.

Qualora l'aggiudicatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la Società si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dei servizi ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

ARTICOLO 13

PAGAMENTI

Le fatture verranno liquidate nei termini di legge a mezzo Bonifico Bancario, intestato a favore della ditta affidataria.

Le fatture di competenza dovranno essere inviate esclusivamente via posta certificata alla seguente E-mail: acquisti.lisagest@pec.it, e per conoscenza a contabilita@lignanosabbiadoro.it

La Società effettuerà il pagamento, dopo aver accertato la regolare prestazione della fornitura e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

ARTICOLO 14

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, si fa presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara e per la stipula, gestione ed esecuzione dell'eventuale contratto.



ARTICOLO 15

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra la Società e l'aggiudicatario, relativamente all'applicazione ed esecuzione del contratto, il foro competente è quello di Udine.

ARTICOLO 16

SPESE E DIRITTI

Le spese contrattuali, imposte e tasse e quant'altro occorrente ai fini della stipulazione del contratto d'appalto saranno a carico dell'aggiudicatario che accetta di sostenerle.

Per quanto non previsto nella presente gara si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà rivolgersi alla Dott.ssa Angela Giannoccaro al seguente numero telefonico 0431 724033.

Il Presidente

Loris Salatin

